



Accrual PA

Progetto di formazione per gli Enti pubblici

5° WORKSHOP GRATUITO

Sperimentazione e formazione: gli impatti del DL. n. 113/2024 e gli aggiornamenti di ITAS1 per la nuova contabilità Accrual

19 settembre | 10:00-12:00



Il progetto Accrual PA

Veronica Potenza – Responsabile Area Editoria Centro Studi Enti Locali

Le realtà che animano il progetto



CentroStudi[®]
EntiLocali

deda.value
EMPOWERING PA OPPORTUNITY



Il Comitato scientifico

- **Iacopo Cavallini - Presidente** - Professore Associato di Economia aziendale presso l'Università di Pisa
- **Luca Bartocci** - Professore Ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Perugia
- **Nicola Falleni** - Direttore Generale del Comune di Livorno
- **Vincenzo Iennaro** - Operation manager presso Deda Value
- **Ludovico Marinò** - Professore Ordinario di Scienze economiche e aziendali presso l'Università degli Studi di Sassari
- **Luca Mazzara** - Professore Associato di Economia aziendale presso l'Università di Bologna
- **Patrizio Monfardini** - Professore Ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Cagliari
- **Eugenio Piscino** - Presidente dell'Associazione Servizi Finanziari Enti Locali (Asfel)
- **Alberto Quagli** - Professore Ordinario di Economica aziendale presso l'Università di Genova
- **Michela Soverchia** - Professoressa Associata di Economia aziendale presso l'Università di Macerata
- **Nicola Tonveronachi** - Dottore commercialista e Revisore legale, Amministratore Delegato di Centro Studi Enti Locali S.p.A.

Il Comitato tecnico

- **Patrizio Belli** - Dirigente finanziario di Enti Locali
Docente a contratto di Master universitario Autore di pubblicazioni in materia di contabilità
- **Alessandro Braccini** - Esperto di finanza locale, Centro Studi Enti Locali
- **Maurizio Cari** - Revisore Legale dei conti e Dottore Commercialista
- **Iacopo Cavallini** - Professore Associato di Economia aziendale presso l'Università di Pisa
- **Enrico Ciullo** - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Componente della commissione studio "Società a partecipazione pubblica" del CNDEC, Centro Studi Enti Locali
- **Vincenzo Di Gregorio** - Team lead Servizi finanziari, Deda Value
- **Vincenzo Iennaro** - Operation manager presso Deda Value
- **Riccardo Compagnino** - Commercialista ed esperto di finanza locale
- **Enrico Meucci** - Commercialista ed esperto di Pubblica Amministrazione
- **Ezio Mineo** - Esperto in contabilità pubblica
- **Eugenio Piscino** - Presidente dell'Associazione Servizi Finanziari Enti Locali (Asfel)
- **Nicola Tonveronachi** - Dottore commercialista e Revisore legale, Amministratore Delegato di Centro Studi Enti Locali S.p.A.
- **Elisa Zanetti** - Deda Next

La genesi del progetto

Il progetto gratuito Accrual PA nasce per **supportare le realtà pubbliche nel delicato passaggio verso la nuova contabilità accrual** attraverso momenti di alta formazione e di divulgazione con l'intento di promuovere una maggiore consapevolezza sulla riforma in arrivo e favorire una migliore gestione economica e patrimoniale grazie a standard contabili unici per l'intera P.A.

Gli obiettivi del progetto

- L'obiettivo del progetto è **agevolare** i soggetti coinvolti nella Riforma, sia nella imminente fase di sperimentazione, in partenza nel 2025, che in quella successiva di prima applicazione, in linea con quanto richiesto dall'Europa con la Direttiva 2011/85/UE e con gli obiettivi fissati dal “*Pnrr*”.
- Tramite **attività di ricerca** organizzate insieme alle realtà che aderiranno, il progetto mira ad acquisire importanti elementi di conoscenza da presentare al Legislatore per agevolare eventuali correzioni o migliorie da adottare nella Riforma.
- Attraverso **webinar, eventi e incontri** in presenza pensati per tutte le diverse formulazioni di cui si compone la Pubblica Amministrazione, il gruppo si pone l'obiettivo di fornire una formazione gratuita di alto profilo sulla contabilità accrual.

Le attività previste

Grazie al progetto, le realtà pubbliche coinvolte possono:

1. ricevere informazioni e aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento della riforma accrual;
2. partecipare a lezioni e incontri di aggiornamento online sulle novità accrual;
3. richiedere l'organizzazione di eventi di approfondimento e informazione all'interno della propria realtà pubblica;
4. partecipare alla sperimentazione sull'accrual confrontandosi con altre realtà pubbliche e con i partner di progetto.

Come aderire al progetto

Al progetto possono aderire gli Enti e le Amministrazioni pubbliche di tutta Italia. L'obiettivo è agevolare i soggetti coinvolti nella Riforma, sia nella imminente fase di sperimentazione, in partenza nel 2025, che in quella successiva di prima applicazione, in linea con quanto richiesto dall'Europa.

Per richiedere informazioni in merito all'adesione al progetto e ricevere tutti gli aggiornamenti e approfondimenti che saranno realizzati, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail info@accrual-pa.it.

Benefici derivanti dall'adesione al progetto	Voglio aderire al progetto	Voglio aderire al progetto e alla sperimentazione
Organizzazione di un incontro di carattere informativo sull'Accrual all'interno della propria realtà	*	*
Partecipazione gratuita ai Workshop online del progetto	*	*
Invio dei documenti utilizzati nei Workshop online del progetto	*	*
Accesso agli articoli di approfondimento sull'Accrual realizzati dal Comitato scientifico e tecnico del progetto	*	*
Iscrizione alla newsletter sulle novità Accrual	*	*
Invio delle registrazioni dei Workshop online del progetto	*	*
Accesso alla rivista mensile Federalismo & Accountability		*
Accesso all'area riservata del progetto contenente tutti i contenuti di approfondimento realizzati dagli organizzatori		*
Iscrizione all'elenco degli sperimentatori del progetto per preparare la propria realtà all'introduzione dell'Accrual		*
Come aderire	Compilazione del form online	Compilazione e firma del documento di adesione



La riforma e il quadro concettuale

Eugenio Piscino – Presidente Asfel

Oggetto e funzioni

Il Quadro Concettuale è predisposto in attuazione degli obiettivi individuati nella **Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020**.

Definisce i principi della **rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria** per finalità informative generali delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto e funzioni

Per rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria si intendono il **processo e i documenti** mediante i quali si forniscono, in via principale, informazioni consuntive sulla **provenienza delle risorse finanziarie, sull'uso** delle stesse e sui **risultati conseguiti**, in termini economici, patrimoniali, finanziari e di qualità-quantità dei servizi erogati, nonché informazioni sulla **capacità di un'amministrazione pubblica di erogare servizi in futuro**.

Oggetto e funzioni

Il sistema contabile economico-patrimoniale fornisce la principale **base informativa** per la rendicontazione finanziaria per finalità informative generali. Tale sistema ha per scopo caratterizzante la determinazione del **patrimonio di funzionamento al termine** di ciascun periodo amministrativo e delle sue variazioni nel periodo.

Conseguentemente, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento e imputati all'esercizio in base al **principio della competenza economica**.

Oggetto e funzioni

Le rilevazioni contabili nell'ambito del sistema economico-patrimoniale si svolgono tipicamente secondo il metodo di **registrazione della partita doppia**.

I documenti finanziari per finalità informative generali si basano su un unico quadro concettuale e un unico corpus di standard contabili nazionali ispirato agli EPSAS (gli **ITAS**) e, in assenza di indicazioni provenienti dagli **EPSAS**, agli IPSAS.

Oggetto e funzioni

I principi definiti nel Quadro Concettuale guidano la statuizione degli standard contabili, fornendo una base comune atta a garantirne omogeneità e coerenza.

Tali principi orientano altresì le altre fonti tecniche (manuali operativi, eventuali linee-guida e simili) riguardanti il sistema contabile economico-patrimoniale o la redazione e la pubblicazione dei documenti finanziari per finalità informative generali delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto e funzioni

Il Quadro Concettuale non prescrive tuttavia regole di rilevazione, valutazione e presentazione, nei documenti finanziari, di specifiche operazioni o altri eventi. Tale compito è **demandato agli standard contabili** e alle altre fonti tecniche.

I principi definiti nel Quadro Concettuale forniscono una **guida agli operatori** nella risoluzione di problematiche riguardanti la **rilevazione, la valutazione e la presentazione** di operazioni o altri eventi nei documenti finanziari, allorquando negli standard **vigenti manchi una disciplina** specifica.

Oggetto e funzioni

Il Quadro Concettuale è inoltre d'ausilio agli utilizzatori, **migliorando la comprensibilità** delle informazioni finanziarie fornite dalle amministrazioni pubbliche e rendendone più **agevole la comparazione**, sia tra le amministrazioni pubbliche italiane sia in ambito internazionale.



Il quadro concettuale: la rendicontazione per finalità informative generali



I documenti finanziari per finalità informative generali

I documenti finanziari per finalità informative generali sono uno **strumento** per soddisfare i bisogni informativi della generalità degli utilizzatori.

Tali documenti costituiscono il principale strumento di informazione finanziaria per quegli **utilizzatori che non si trovano**, nei confronti di un'amministrazione pubblica, nella condizione di ottenere la produzione di documenti finanziari specifici per le proprie esigenze.

I documenti finanziari per finalità informative generali

Le informazioni presentate nel **bilancio** d'esercizio costituiscono il **fulcro della rendicontazione**.

Tuttavia, la rendicontazione si avvale anche di **documenti finanziari ulteriori** che forniscono informazioni supplementari rispetto a quelle presentate nel bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio

Il bilancio d'esercizio deve fornire una **rappresentazione veritiera e corretta** della situazione patrimoniale, del risultato economico e dei flussi di cassa di un'amministrazione pubblica al termine di un periodo amministrativo. Il bilancio d'esercizio comprende:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- il rendiconto finanziario dei flussi di cassa;
- il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- il raffronto tra importi preventivi e consuntivi (per le amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale);
- la nota integrativa.

Gli obiettivi della rendicontazione finanziaria per finalità informative generali

I documenti finanziari servono a **rendere conto dei risultati** conseguiti e a supportare i processi decisionali.

I risultati conseguiti sono espressi non solo in **forma contabile** ma anche con riferimento alla **quantità e alla qualità dei servizi** erogati nel periodo amministrativo nonché alla capacità dell'amministrazione di **continuare a erogare servizi in futuro**.

Gli utilizzatori dei documenti finanziari per finalità informative generali

Le amministrazioni pubbliche sono responsabili della **gestione delle risorse** nei confronti di chi fornisce tali risorse e di chi riceve, o si attende di ricevere, i servizi che derivano dall'impiego delle risorse (di seguito **beneficiari dei servizi**).

I fornitori delle risorse e i beneficiari dei servizi, tipicamente, **non si trovano**, nei confronti di un'amministrazione pubblica, nella **condizione di ottenere la produzione** di documenti finanziari specifici per le proprie esigenze.

Gli utilizzatori dei documenti finanziari per finalità informative generali

Conseguentemente, i documenti finanziari per finalità informative generali sono il **principale strumento** mediante il quale le amministrazioni pubbliche **rendono conto dell'uso delle risorse** ai fornitori delle risorse e ai beneficiari dei servizi.

Inoltre, tali soggetti traggono dai documenti finanziari **informazioni utili** all'assunzione di decisioni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Gli utilizzatori dei documenti finanziari per finalità informative generali

I soggetti che **apportano risorse** comprendono i **contribuenti, i prestatori di capitale** a titolo gratuito o di credito, i fornitori di beni e servizi, i dipendenti ed altri.

Gli attuali o potenziali **beneficiari dei servizi pubblici** comprendono i **singoli individui**, le famiglie, le imprese, gli altri soggetti residenti in un dato territorio o comunque fruitori dei servizi erogati da un'amministrazione pubblica.

In alcuni casi i servizi sono, per loro natura, destinabili solo a una collettività nazionale o locale. È comune che uno stesso soggetto possa trovarsi, nei confronti di un'amministrazione pubblica, **sia nella posizione di fornitore di risorse che di beneficiario** dei servizi. Tale situazione è propria del cittadino-contribuente.

Gli utilizzatori dei documenti finanziari per finalità informative generali

Gli **standard** contabili statuiti sulla base del presente Quadro Concettuale, e i documenti finanziari predisposti in loro applicazione, sono orientati a rispondere prioritariamente alle **esigenze informative dei fornitori** delle risorse e dei beneficiari dei servizi in quanto utilizzatori principali; ciò a prescindere dall'effettiva intenzione o capacità di questi ultimi di utilizzarle per valutare i risultati di un'amministrazione pubblica o per assumere decisioni.

Inoltre, nell'ordinamento nazionale, la **tutela degli interessi** riconducibili ai fornitori di risorse e ai beneficiari dei servizi si realizza anche **attraverso meccanismi di delega**.

Gli utilizzatori dei documenti finanziari per finalità informative generali

Le Assemblee elettive, in primis, ma anche altri organi della pubblica amministrazione ed organismi di rappresentanza privati (**partiti politici**, sindacati, associazioni di consumatori o imprenditoriali e simili) sono **utilizzatori principali dei documenti finanziari** per finalità informative generali nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza o di tutela degli interessi dei fornitori delle risorse e dei beneficiari dei servizi.

I documenti finanziari sono utili **anche agli organi di governo** e di controllo interno e alla struttura amministrativa, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La rendicontazione finanziaria per finalità informative generali fornisce a questi soggetti una base informativa essenziale per valutare i risultati conseguiti e per assumere decisioni.

Gli utilizzatori dei documenti finanziari per finalità informative generali

I documenti finanziari per finalità informative generali costituiscono una fonte d'informazione anche per quei **soggetti esterni**, rispetto a una data amministrazione pubblica, che dispongono dell'autorità per richiedere la produzione di documenti specifici per le proprie esigenze.

Tra questi si comprendono le autorità di vigilanza e controllo esterno, i livelli superiori di governo, le istituzioni **dell'Unione Europea**, gli istituti di statistica, le istituzioni internazionali che forniscono sostegno finanziario, le autorità di controllo sui mercati finanziari e le **agenzie di rating**.

I bisogni informativi degli utilizzatori principali dei documenti finanziari per finalità informative generali

I fornitori delle risorse e i beneficiari dei servizi, per conoscere nel loro complesso le fonti di finanziamento, per giudicare i risultati conseguiti dalle amministrazioni pubbliche utilizzando le risorse acquisite e per assumere decisioni, hanno bisogno di informazioni che consentano di valutare aspetti quali:

- la capacità dell'amministrazione pubblica di preservare le risorse affidate alla sua gestione e di tutelare l'equità intergenerazionale;
- la disponibilità di risorse materiali, immateriali e finanziarie adeguate a permettere l'erogazione di servizi anche in futuro (capacità operativa);

I bisogni informativi degli utilizzatori principali dei documenti finanziari per finalità informative generali

I fornitori delle risorse e i beneficiari dei servizi, per conoscere nel loro complesso le fonti di finanziamento, per giudicare i risultati conseguiti dalle amministrazioni pubbliche utilizzando le risorse acquisite e per assumere decisioni, hanno bisogno di informazioni che consentano di valutare aspetti quali:

- la capacità dell'amministrazione pubblica di preservare le risorse affidate alla sua gestione e di tutelare l'equità intergenerazionale;
- la disponibilità di **risorse materiali, immateriali e finanziarie** adeguate a permettere l'erogazione di servizi anche in futuro (capacità operativa);
- la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nel **breve termine** (grado di liquidità) e nel **medio-lungo termine** (grado di solvibilità);
- la capacità di continuare a **finanziare le proprie attività in maniera adeguata** e, quindi, di perseguire i propri obiettivi operativi in futuro (capacità finanziaria), anche in termini di dipendenza da risorse finanziarie e di esposizione a fattori di rischio al di fuori del proprio controllo;
- i **risultati conseguiti** in termini di quantità, qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, nonché di conformità con il quadro normativo di riferimento;
- la capacità di **adattamento alle mutevoli circostanze** che si manifestano nell'ambiente esterno e che possono impattare sulla natura e la composizione delle attività svolte e dei servizi erogati (anticipazione e gestione dei rischi).

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Le informazioni presentate nel bilancio d'esercizio devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, del risultato economico e dei flussi di cassa di un'amministrazione pubblica al termine di un periodo amministrativo.

Tali informazioni sono determinate sulla base di un sistema contabile economico-patrimoniale, nella prospettiva dell'equità tra generazioni e della sostenibilità.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Le informazioni circa le risorse nel patrimonio di un'amministrazione pubblica e le sue obbligazioni nei confronti dei terzi al termine di un periodo amministrativo (situazione patrimoniale) contribuiscono alla valutazione di aspetti quali:

- la capacità dell'amministrazione pubblica di preservare le risorse affidate alla sua gestione;
- la disponibilità di risorse materiali, immateriali e finanziarie adeguate a permettere l'erogazione di servizi anche in futuro (capacità operativa);
- la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nel breve termine (grado di liquidità) e nel medio-lungo termine (grado di solvibilità);
- la capacità di continuare a finanziare le proprie attività in maniera adeguata e, quindi, di perseguire i propri obiettivi operativi in futuro (capacità finanziaria), anche in termini di dipendenza da risorse finanziarie e di esposizione a fattori di rischio al di fuori del proprio controllo.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Le informazioni circa i proventi ed i ricavi nonché i costi e gli oneri di competenza economica di un periodo amministrativo (risultato economico) contribuiscono alla valutazione di aspetti quali:

- l'efficienza e l'economicità della gestione dei servizi e dell'amministrazione nel suo complesso;
- le fonti e la misura di copertura dei costi e degli oneri;
- la capacità di conservare l'integrità del patrimonio a tutela dell'equità intergenerazionale;
- il rispetto dei vincoli e il conseguimento degli obiettivi già formalizzati, in termini di proventi/ricavi e costi/oneri, nel bilancio di previsione o nel budget del medesimo periodo amministrativo.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Le informazioni circa le fonti e gli impieghi di denaro nel periodo amministrativo (flussi di cassa) contribuiscono alla valutazione di aspetti quali:

- l'impatto della gestione sulla liquidità e la solvibilità dell'amministrazione pubblica;
- i flussi di cassa atti a sostenere l'erogazione dei servizi nei futuri periodi amministrativi;
- il rispetto dei vincoli e il conseguimento degli obiettivi già formalizzati, in termini di incassi e pagamenti, nel bilancio di previsione o nel budget del medesimo periodo amministrativo.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

In ragione della rilevanza della funzione di programmazione, per un'amministrazione pubblica il confronto dei risultati con le previsioni costituisce un aspetto irrinunciabile della rendicontazione.

Tale confronto integra la valutazione della capacità dell'amministrazione pubblica di conseguire i suoi obiettivi economici, patrimoniali e finanziari. Fornisce, inoltre, elementi significativi per la predisposizione dei successivi bilanci di previsione.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Considerato che il fine istituzionale delle amministrazioni pubbliche è soddisfare i bisogni della collettività, il bilancio di esercizio rappresenta solo alcuni aspetti dei risultati complessivi dell'azione pubblica, segnatamente quelli economici, patrimoniali e finanziari.

I risultati e, in generale, le informazioni esposte nel bilancio d'esercizio vanno collocati nel contesto di una complessiva valutazione della capacità di un'amministrazione pubblica di conseguire gli obiettivi relativi all'erogazione dei servizi pubblici.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

È quindi necessario accompagnare l'informazione fornita dal bilancio di esercizio con informazioni riguardanti le risorse consumate (input), la tipologia, il volume e la qualità dei servizi erogati (output), gli impatti sociali, economici ed ambientali prodotti (outcome).

Queste informazioni sono solitamente presentate attraverso indicatori e altre forme di rappresentazione della performance, utili a misurare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Le decisioni assunte in un determinato esercizio possono produrre conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie negli esercizi successivi, nonché conseguenze sulla quantità, qualità e tipologia dei servizi erogati negli esercizi successivi.

La valutazione dei risultati del singolo periodo amministrativo va perciò integrata con la valutazione della capacità dell'amministrazione di rispettare nel medio-lungo termine i suoi impegni finanziari e di erogazione dei servizi.

Le informazioni presentate nei documenti finanziari per finalità informative generali

Questo aspetto di valutazione riguarda il profilo della sostenibilità delle finanze e delle politiche pubbliche.

A tal fine sono importanti informazioni prospettiche, come quelle riguardanti i futuri obiettivi nell'erogazione dei servizi, l'ammontare e le fonti delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi e degli oneri dei programmi prospettati, le circostanze esterne ed interne che si ritiene influiranno sull'amministrazione e sui servizi erogati, e l'impatto atteso.

Le amministrazioni pubbliche che redigono i documenti finanziari per finalità informative generali

La predisposizione dei documenti finanziari è richiesta alle amministrazioni pubbliche che, in base alla legge, registrano le operazioni e gli altri eventi con il sistema contabile economico-patrimoniale, fatte salve eventuali diverse prescrizioni stabilite dalla legge stessa.

La personalità giuridica non è un presupposto per l'individuazione dell'amministrazione pubblica tenuta alla redazione dei documenti finanziari.

I criteri ed i requisiti per l'individuazione dell'area di consolidamento delle amministrazioni tenute alla redazione del bilancio consolidato sono definiti a livello di standard contabili.



Il quadro concettuale: i postulati e i vincoli dell'informazione

Definizione e ambito di applicazione

I postulati rappresentano i **principi generali di redazione** dei documenti finanziari per finalità informative generali che garantiscono la **qualità dell'informazione** e la rendono utile agli utilizzatori.

Ogni postulato, sebbene concettualmente autonomo, è **parte integrante di un sistema** e contribuisce con gli altri postulati al conseguimento degli obiettivi della rendicontazione finanziaria per finalità informative generali.

I postulati sono applicabili anche ai **documenti finanziari ulteriori** rispetto al bilancio di esercizio. In alcuni casi, tale applicazione può richiedere specifici adattamenti dei singoli postulati, da stabilirsi a livello di standard contabili.

I postulati: definizione e ambito di applicazione

I postulati sono:

- Significatività;
- Rappresentazione fedele;
- Prudenza;
- Verificabilità;
- Comprensibilità;
- Comparabilità;
- Tempestività;
- Continuità.

Significatività

Un'informazione è significativa se è utile alla rendicontazione sui risultati conseguiti da un'amministrazione pubblica o alle decisioni degli utilizzatori. Un'informazione è significativa se ha valore confermativo, predittivo o entrambi.

L'informazione ha valore confermativo se attiene ad aspettative passate o attuali degli utilizzatori, consentendone la conferma o la modifica.

L'informazione ha, invece, valore predittivo se consente la formazione di aspettative riguardanti il futuro. Tale può essere un'informazione riguardante operazioni o altri eventi futuri, ma anche un'informazione riguardante operazioni o altri eventi in corso o già verificatisi.

Le funzioni confermativa e predittiva di un'informazione sono spesso correlate.

Rappresentazione fedele

L'informazione presentata nei documenti finanziari per finalità informative generali deve fornire una rappresentazione fedele dei fenomeni che intende rappresentare.

La rappresentazione di un fenomeno è fedele se è completa, neutrale, priva di errori rilevanti e ne rispetta la sostanza economica.

Il bilancio di esercizio e i documenti finanziari ulteriori rispetto al bilancio di esercizio rappresentano i fenomeni principalmente mediante parole e quantità monetarie.

Le quantità monetarie oggettivamente determinate (quantità certe) costituiscono una parte molto limitata delle informazioni presentate nei documenti finanziari.

Rappresentazione fedele

Nella maggior parte dei casi, le quantità monetarie presentate sono il risultato di stime soggettive di quantità oggettivamente determinabili o di quantità che, per loro natura, non sono oggettivamente determinabili.

La presenza di stime soggettive e l'esercizio di discrezionalità tecnica sono caratteristiche ineliminabili in quanto connaturate al processo di formazione del bilancio di esercizio e, in generale, dei documenti finanziari e non ne pregiudicano la veridicità e correttezza.

Rappresentazione fedele

La correttezza delle informazioni presentate nei documenti finanziari non si riferisce soltanto alla loro esattezza, intesa come grado di corrispondenza di una quantità monetaria o di una descrizione narrativa a un fenomeno oggettivamente conoscibile e rappresentabile.

La correttezza si riferisce soprattutto alla fondatezza e ragionevolezza delle ipotesi assunte e all'applicazione tecnicamente corretta dei procedimenti di rilevazione, valutazione e presentazione da parte del redattore dei documenti finanziari. Detti procedimenti trovano fondamento nelle norme di legge, nel presente Quadro Concettuale e negli standard contabili.

Rappresentazione fedele

In casi eccezionali espressamente disciplinati dagli standard contabili, può essere prevista la possibilità di derogare a una regola se la sua applicazione conduce a una rappresentazione non veritiera e corretta del fenomeno che si intende rappresentare.

La descrizione completa di un fenomeno richiede la presentazione di tutte le informazioni

necessarie all'utilizzatore per comprendere il fenomeno rappresentato.

L'omissione di informazioni significative rende lacunosa e fuorviante la rappresentazione delle operazioni e/o degli altri eventi, compromettendone l'utilità per gli utilizzatori.

Rappresentazione fedele

Il bilancio di esercizio e i documenti finanziari ulteriori rispetto al bilancio di esercizio presentano in modo completo le informazioni che soddisfano i criteri di rilevazione, valutazione e presentazione stabiliti nel presente Quadro Concettuale e negli standard contabili, fermi restando i vincoli di rilevanza, di cui ai paragrafi 2.37 e 2.38 e di costo-beneficio dell'informazione, di cui al paragrafo 2.39.

Rappresentazione fedele

Un'informazione è neutrale se è scevra da distorsioni preconcepite e da sperequazioni informative a vantaggio di alcuni utilizzatori.

Non sono neutrali i documenti che contengono informazioni che, per il modo in cui sono presentate, sono in grado di influenzare la formulazione di un giudizio o l'assunzione di una decisione in modo da favorire il conseguimento di un risultato predeterminato.

Rappresentazione fedele

La neutralità deve essere presente in tutto il procedimento formativo dei documenti finanziari, soprattutto per quanto concerne le valutazioni e gli altri aspetti soggettivi.

La prevalenza della sostanza sulla forma richiede che i fenomeni siano rilevati e presentati secondo la loro sostanza e realtà economica e non semplicemente secondo la loro forma giuridica.

Prudenza

La prudenza consiste nell'applicazione di un ragionevole grado di cautela nella formulazione delle stime in condizioni di incertezza.

Nella redazione del bilancio di esercizio, l'applicazione della prudenza è tesa ad evitare che le attività e le passività siano rispettivamente sovrastimate e sottostimate, e allo stesso modo i proventi/ricavi e i costi/oneri.

Tuttavia, l'esercizio della prudenza non consente la sottostima volontaria di attività o ricavi né la sovrastima volontaria di passività o costi, poiché tale comportamento inciderebbe sulla neutralità dell'informazione e sulla rappresentazione veritiera e corretta dei fenomeni che si intendono rappresentare.

Verificabilità

La verificabilità è la qualità dell'informazione che garantisce agli utilizzatori che l'informazione presentata nei documenti finanziari rappresenti i fenomeni in modo veritiero e corretto.

Le informazioni contenute nei documenti finanziari per finalità informative generali devono essere verificabili sulla base delle ipotesi assunte, del procedimento seguito per determinare i valori, delle altre informazioni presentate e della documentazione di supporto.

A tale scopo, le ipotesi di base e il procedimento seguito dal redattore costituiscono parte dell'informazione integrativa.

Comprensibilità

L'informazione deve essere presentata in modo tale da facilitare gli utilizzatori nella comprensione del suo significato. La rappresentazione dell'informazione nella sua integrità contribuisce alla comprensibilità.

Ai fini del giudizio circa la comprensibilità dell'informazione, si assume che gli utilizzatori non siano necessariamente esperti ma abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dell'ambiente nel quale essa opera, nonché esaminino ed analizzino, con normale diligenza, l'informazione presentata nei documenti finanziari.

Comprensibilità

La complessità di un'informazione e la potenziale difficoltà per alcuni utilizzatori a comprenderla senza l'ausilio di esperti non ne giustificano l'esclusione dal bilancio di esercizio o dagli altri documenti finanziari per finalità informative generali.

I principi di presentazione illustrati nel Capitolo 5 del Quadro Concettuale contribuiscono primariamente alla comprensibilità delle informazioni presentate nei documenti finanziari.

Comprensibilità

Nel bilancio di esercizio e negli altri documenti finanziari per finalità informative generali, ogni classe di valori, omogenea al suo interno e rilevante, deve essere presentata separatamente, evitando compensazioni di partite.

In particolare, i proventi/ricavi sono iscritti al lordo dei costi/oneri sostenuti e, parimenti, i costi/oneri sono iscritti al lordo dei correlati proventi/ricavi, a meno che uno standard contabile non stabilisca diversamente. Analogamente si procede per le attività e le passività e per i flussi di cassa in entrata e in uscita.

Comparabilità

La comparabilità dell'informazione consente agli utilizzatori di individuare similitudini e differenze tra fenomeni riguardanti due o più amministrazioni pubbliche o la medesima amministrazione in diversi istanti di tempo.

Affinché un'informazione sia comparabile deve essere garantita la costanza nella scelta e nell'applicazione delle regole.

Comparabilità

L'utilità delle informazioni contenute nei documenti finanziari è accresciuta se tali informazioni possono essere confrontate:

a) con informazioni prospettiche, presentate precedentemente in relazione alla medesima

amministrazione pubblica;

b) con informazioni simili riferite a diversi esercizi della medesima amministrazione pubblica;

c) con informazioni simili riguardanti altre amministrazioni pubbliche.

Il requisito della comparabilità non va confuso con quello della uniformità.

Affinché le informazioni siano comparabili, fenomeni simili devono apparire simili e fenomeni diversi devono apparire diversi, nella rappresentazione che ne viene fornita attraverso i documenti finanziari.

Comparabilità

La redazione dei documenti finanziari richiede l'esercizio di scelte nell'applicazione delle regole (norme di legge, standard contabili) nei casi in cui queste prevedano opzioni o nei casi in cui manchi una disciplina specifica per il fenomeno da rappresentare.

In particolare, la redazione del bilancio di esercizio richiede l'applicazione di politiche contabili, intese come principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un'amministrazione pubblica nella rilevazione, valutazione e presentazione delle operazioni e degli altri eventi.

Comparabilità

La costanza delle politiche contabili e, in generale, nell'applicazione delle regole disciplinanti la redazione dei documenti finanziari è il mezzo per garantire la comparabilità dell'informazione nello spazio e nel tempo.

Tale costanza contribuisce, inoltre, alla comprensibilità e verificabilità dell'informazione da parte degli utilizzatori.

La rappresentazione veritiera e corretta può giustificare, eccezionalmente, un cambiamento nelle politiche contabili e nelle regole applicate.

Gli standard contabili disciplinano l'informativa da fornire in tali casi.

Tempestività

Il principio della tempestività richiede che l'informazione venga resa disponibile agli utilizzatori in tempo utile per la formulazione del giudizio sui risultati conseguiti con l'uso delle risorse pubbliche e per l'assunzione di decisioni.

Il bilancio d'esercizio è predisposto con cadenza annuale e si riferisce ad un periodo di gestione coincidente con l'anno solare.

Alcune informazioni comprese nei documenti finanziari annuali consentono valutazioni riferite a periodi temporali più ampi del singolo esercizio.

Continuità

Il bilancio d'esercizio è normalmente preparato in base all'assunto che l'amministrazione che lo redige è in funzionamento e continuerà la sua attività nel prevedibile futuro.

In presenza del predetto assunto, la valutazione delle poste contabili è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività dell'amministrazione.



Il quadro concettuale: vincoli all'informazione

Vincoli all'informazione

L'applicazione dei postulati è sottoposta a vincoli, in termini di rilevanza dell'informazione per gli utilizzatori, di equilibrio tra benefici e costi dell'informazione e di bilanciamento tra i postulati.

I vincoli sono quelli descritti nel presente Quadro Concettuale e, in ogni caso, la loro applicazione non può essere tale da pregiudicare l'applicazione dei postulati.

I vincoli dell'informazione sono:

- a) Rilevanza;**
- b) Costi-benefici;**
- c) Bilanciamento tra i postulati.**

Rilevanza

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione è suscettibile di influenzare il giudizio sui risultati conseguiti con l'uso delle risorse pubbliche o le decisioni assunte dagli utilizzatori dei documenti finanziari.

La rilevanza dipende tanto dalla natura dell'informazione quanto dalla sua dimensione quantitativa, valutata anche comparativamente con i valori complessivi presentati nel documento finanziario nel quale l'informazione è o sarebbe collocata.

Costi-Benefici

La produzione, diffusione e utilizzazione delle informazioni presentate nei documenti finanziari comporta costi. I benefici ottenibili dagli utilizzatori di un'informazione devono essere superiori ai suoi costi.

La valutazione dei benefici e dei costi dell'informazione va effettuata in situazioni concrete anche tenendo conto della dimensione dell'amministrazione considerata.

Tale valutazione è comunque soggettiva in quanto non è sempre possibile identificare e quantificare con certezza tutti i benefici e tutti i costi connessi all'informazione.

Bilanciamento tra i postulati

Il Quadro Concettuale non definisce un ordine gerarchico tra i postulati. Essi contribuiscono, nel loro complesso, a rendere l'informazione presentata nei documenti finanziari utile per i suoi destinatari.

In sede di statuizione degli standard contabili, nonché di redazione dei documenti finanziari, può essere necessario dare maggior peso ad alcuni postulati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della rendicontazione finanziaria per finalità informative generali.



Il progetto pilota e gli emendamenti ANCI al DDL AS 1222

Iacopo Cavallini – Presidente del Comitato e Professore Associato di
Economia aziendale presso l'Università di Pisa

Roadmap del passaggio alla contabilità accrual

Q2 2024 

Approvazione QC,
PdCMD e ITAS
(milestone M1C1-
108)

Q1 2025

Intervento
adeguamento
sistemi informativi
(DM)

Q2 2026

Bilancio accrual per
il 90% della spesa
della PA (**milestone
M1C1-118**)

Q2 2026

Riforma legislativa
per **90% della PA**
(adeguamento pc
4/4 vs CNDCEC)

Entro 60gg

Istruzioni procedurali
e tecnico-contabili
(Decreti MEF)

Q1 2026

Primo ciclo di
formazione(milestone
M1C1-117)

Q2 2026

Secondo ciclo di
formazione
(milestone M1C1-
118)

2027

Riforma a
regime

Progetto pilota e non sperimentazione (volontaria)

Tenute al bilancio d'esercizio 2025

- Amm. centrali (Stato una reporting entity), PdCM e Agenzie fiscali
- Enti di ricerca e università;
- Regioni, Province e città metropolitane
- **Comuni > 5.000 abitanti**
- SSN
- CCIAA
- Autorità portuali
- Enti nazionali di previdenza e assistenza
- Tutto il resto dell'elenco ISTAT

Progetto pilota e non sperimentazione (volontaria)

Tranne (ma solo per la categoria «residuale»):

- < 50 dipendenti + Entrate correnti e c/capitale < 8,8 milioni
- Società, musei, sovrintendenze, organi costituzionali, scuole, AFAM, soggette a liquidazione

Individuate con determina RGS entro 60 gg

- Almeno CE e SP ma anche bilancio attuale (triplice adempimento)
- Tenute alla formazione
- Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La matematica non è un'opinione: 10.000 reporting entities, 7.500 istituti scolastici, 5.500 piccoli Comuni

Progetto pilota e non sperimentazione (volontaria)

PdCI e contabilità «armonizzata»



Riclassificazione secondo PdCMD



Integrazioni e rettifiche



CE e SP ITAS = sovraccarico e scarsa qualità



Gli emendamenti ANCI al DDL AS 1222



Testo corretto	Motivazione
<p>Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, (...) nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario</p>	<p>Escludere dalla fase pilota gli enti locali in crisi finanziaria per evidenti ragioni organizzative e di oneri aggiuntivi</p>
<p>Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono individuate le amministrazioni. Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali (...) sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali</p>	<p>Spostare la scadenza per l'adozione della determina del RGS che individua le AALL, e intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali per definire criteri e tempistica della sperimentazione su un certo numero di EELL</p>

Testo corretto	Motivazione
<p>L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno</p>	<p>Apposito esame in Conferenza Stato Città e autonomie locali dei costi della riforma</p>
<p>Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali</p>	<p>Intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali per i decreti attuativi relativi agli EELL</p>

Testo corretto

11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del MEF, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati da UPI e ANCI. Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.

Corte dei conti Lombardia delibera 187/2024/VSGC

Un (...) profilo critico riguarda la mancata integrazione tra contabilità economica analitica per centri di costo e controllo di gestione

Il controllo di gestione (...) presuppone strumenti e metodologie diverse da quelle proprie della contabilità finanziaria {costi e ricavi, risultati quantitativi e qualitativi, centri di costo, efficacia, efficienza, economicità per linea/unità di prodotto}

La Sezione, pertanto, formula il proprio invito a conformare il controllo di gestione ai pertinenti parametri metodologici e normativi, anche tenuto conto del prossimo avvio della contabilità accrual previsto dalla riforma 1.15 del PNRR



Quindi, cosa c'è da fare in concreto?

Nicola Tonveronachi – Dottore commercialista e Revisore legale,
Amministratore Delegato di Centro Studi Enti Locali S.p.A.

Vincenzo Iennaro – Operation manager presso Deda Value



Come avviene la sperimentazione?

Nicola Tonveronachi – Dottore commercialista e Revisore legale,
Amministratore Delegato di Centro Studi Enti Locali S.p.A



Chi potrà fare ufficialmente la sperimentazione

- L'elenco sarà reso ufficiale entro il 09.10.2024
- L'elenco verrà reso pubblico sul sito web ufficiale di Accraul

Requisiti per poter partecipare alla sperimentazione ufficiale

Il comma 4 del DL 113/2024 esclude:

- Enti con meno di 50 dipendenti e con volume di entrate inferiori a 8,8 milioni di euro annui
- Tutta una serie di istituti ecc..

Cosa dovranno fare gli enti sperimentatori?

- Dovranno produrre gli **schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025** in base a quanto previsto dall'ITAS 1 (solo ai fini sperimentali, non avranno valore giuridico);
- Dovranno essere prodotti almeno gli schemi del **Conto di Bilancio e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2025**;
- Gli schemi previsti dall'ITAS 1 sono **aggiuntivi** a quelli previsti dal DL 118/2011 e non sostitutivi;
- Ogni amministrazione sperimentale dovrà preoccuparsi di individuare tutte le necessarie **modifiche allo strumento software gestionale** mediante interventi di adeguamento entro il primo trimestre del 2025;
- La data di completamento dell'adeguamento informatico sarà stabilita in coerenza con i tempi di introduzione ufficiale della riforma Accrual, e comunque entro il primo semestre 2026;
- Puntare su una **formazione specifica** del proprio personale;
- La parte iniziale della formazione dovrà avere come obiettivo quello di poter mettere le persone interessate nelle condizioni di governare bene i contenuti degli schemi di bilancio per il 2025.

Istruzioni in attesa

Entro 09.10.2024 dovrà essere emanato un Decreto Mef che indicherà:

- i requisiti generali di natura procedurale e tecnico contabile in relazione ai modelli di raccordo tra il piano dei conti unico e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti;
- le modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base;
- le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.



E per gli Enti che non faranno la sperimentazione ufficiale?

Vincenzo Iennaro – Operation manager presso Deda Value

Sperimentazione volontaria

- Avviare una adeguata pianificazione della **formazione del proprio personale** in base agli skill di ciascuno. Quindi organizzarla per gruppi omogenei in modo da ottimizzare le giornate formative;
- Pensare ad una formazione ad hoc di lettura dei prospetti per gli amministratori;
- Predisporre una buona **struttura del bilancio** iniziando, da subito, ad apportare le modifiche necessarie per meglio «armonizzarlo» per meglio recepire le richieste del piano dei conti unico;
- **Bonificare e/o aggiornare le banche dati** patrimoniali;
- Creare dei **laboratori didattici** con esercitazioni che utilizzano dati concreti del proprio bilancio a simulare la compilazione degli schemi di bilancio di cui all'ITAS 1;
- Iniziare a progettare, ove necessario, una diversa **organizzazione amministrativa**;
- Condividere le esperienze con altri Enti;
- Accertarsi che venga adeguato il software gestionale;
- Seguire costantemente ogni evoluzione normativa e le varie esperienze che provengono dagli enti sperimentatori.

Tabella delle attività e cronoprogramma

		2024	2025	2026
1	ANALISI DELLE COMPETENZE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI	■	■	
2	PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO E LABORATORI DIDATTICI			■
3	AGGIORNAMENTO E RIORDINO DELLE BANCHE DATI PATRIMONIALI			■
4	REVISIONE DELLE POLITICHE CONTABILI PROPRIE DELL'ENTE			■
5	RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO AI FINI DI UNA PIÙ AGEVOLE ARMONIZZAZIONE CON IL PIANO DEI CONTI UNICO			■
6	SUPPORTO ALLA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA			■
7	REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E NUOVO APPROCCIO ALLA RENDICONTAZIONE		■	
8	SUPPORTO ALLE NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE	■		
9	SUPPORTO REDAZIONE NUOVO BILANCIO CONSOLIDATO	■		
	■ = anno di inizio attività			
	■ = periodo di aggiornamento continuo			

Prossimi appuntamenti 2024

17 ottobre | 10:00-12:00

Maggiori informazioni saranno rese disponibili sul sito web del progetto Accrual PA.



Accrual PA

Progetto di formazione gratuita per gli Enti pubblici

Grazie!

info@accrual-pa.it

